

N. R.G. 12790/2020

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare *ante causam* n. **12790/2020 R.G.** promosso ex art. 700 c.p.c. da
EDIZIONI DI (...), corrente in Bari (avv. Maria Falco e avv.
Michele Falco del Foro di Bari)

RICORRENTE

contro

IL **DI** (...), corrente in Bologna

CONVENUTO CONTUMACE

DECRETO

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
analizzati atti e documenti di causa;
osserva quanto segue.

1.

“Les Flalâneurs Edizioni” di editore con sede a Bari, ha chiesto un provvedimento ex art. 700 c.p.c. *ante causam* contro quale titolare dell’Ufficio Stampa “Il con cui parte ricorrente aveva instaurato un rapporto contrattuale in forza di incarico promozionale multiplo, alle condizioni di cui al doc. 1.

2.

Col ricorso, l’editore ha chiesto di:

- <<ordinare all’Ufficio Stampa “Il l’immediata rimozione dai propri canali promozionali di ogni riferimento, pubblicazione o promozione inerente la Casa Editrice Edizioni” e di tutti i marchi di sua proprietà (e di tutte le pubblicazioni affidategli in promozione – v. Edizioni)>>;

- <<ordinare all’Ufficio Stampa “Il l’immediata cancellazione di ogni riferimento a collaborazioni intercorse con la Casa Editrice Edizioni” e con tutti i marchi di sua proprietà (quali Edizioni) ivi compresa la cancellazione della stessa dal “portfolio clienti”>>;

- <<condannare l’Ufficio stampa “Il di alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e alla ripetizione di somme già versate>>.

3.

Nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto a mezzo PEC eseguita in data 19 novembre 2020, il convenuto non si è costituito né entro l’udienza né dopo l’assegnazione di un termine per memoria assegnato a parte ricorrente.

4.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

5.

Come pacifico in atti, e comunque documentalmente provato:

- l'editore ricorrente, titolare del marchio Edizioni, aveva conferito al convenuto un <<incarico promozionale multiplo>>, come da contratto stipulato il 15 aprile 2020 in forza del quale l'Ufficio Stampa "Il si era impegnato a diffondere dodici libri della casa editrice Edizioni" per la durata di quattro mesi cadauno dal giorno del lancio promozionale; a proporre, per ciascuno dei libri in promozione, il libro dello Scrittore a tutte le radio, Tv, testate giornalistiche e web presenti sul territorio italiano; a procacciare il più alto numero di interviste e recensioni; a inviare un report settimanale riguardante l'attività svolta dall'ufficio stampa; a garantire per ciascuno dei dodici libri in promozione un minimo di servizi pubblicitari (cfr. l'art. 3 bis del contratto prodotto sub doc. 1) utili a proporre, diffondere, divulgare notizie, opere, immagini dei propri scrittori a giornalisti, speaker, redazioni e blogger;

- il corrispettivo pattuito per la promozione dei dodici servizi "DEEP" (web – radio – stampa) era stato pattuito nella misura di euro 7.800,00 da pagarsi alle scadenze di cui all'art. 5 bis dell'accordo prodotto sub 1;

- alla data del 6 luglio 2020 il convenuto aveva eseguito la promozione di soli due titoli ("L'ultima punitrice di Maria Tronca" e "Siamo ancora qui di Danielle SeeWalker", pubblicato da Edizioni, marchio editoriale di Edizioni), mentre di un terzo ("Dispacci Italiani – Vol. 1 Toscana a cura di Davide Grittani") era previsto l'inizio della promozione nel periodo estivo;

- il 6 luglio 2020 la casa editrice Edizioni" ha comunicato al convenuto di voler recedere con effetto immediato dal contratto, anche su richiesta o sollecitazione di autori ed autrici, in relazione a quanto accaduto il 4 luglio 2020, ossia la pubblicazione, da parte del convenuto sui suoi account social (Tweet, Instagram e Facebook), di espressioni ritenute violente, offensive e sessiste all'indirizzo di una blogger di nome Daisy cui il convenuto aveva inviato un libro pubblicizzato appunto dall'Ufficio Stampa "Il e che aveva ricevuto dalla blogger una recensione non favorevole. Si rimanda sul punto a quanto affermato nel ricorso, che trova riscontro nella produzione documentale e che non ha ricevuto alcuna smentita da parte del convenuto, rimasto, appunto, contumace: <<in data 04/07/2020 purtroppo si verificava un evento fortemente negativo e lesivo dell'immagine e della professionalità dell'Ufficio Stampa Il che di riflesso si è ripercosso sulle figure degli Editori e Autori dallo stesso pubblicizzati, in quanto quest'ultimo si rendeva protagonista, anche per il tramite dei più noti canali social Facebook, Instagram, Twitter ecc., di una condotta lesiva ed offensiva della dignità delle donne e dell'essere umano in generale; - nello specifico veniva affidato l'incarico di recensire un libro pubblicizzato dal predetto ufficio stampa alla molto nota "blogger Daisy", la quale dopo aver letto il libro offertole dal titolo "Vite strappate in Italia dagli anni '70 ad oggi", redigeva una recensione non favorevole, ma comunque professionale ed educata, nella quale spiegava di non avere condiviso la scelta stilistica dell'autrice ed il linguaggio professionale utilizzato, tipico delle relazioni sociali, che diventa poco scorrevole per un vasto pubblico; - in conseguenza di ciò, l'ufficio stampa "Il non gradendo affatto la recensione negativa della blogger Daisy, decideva, dopo una lunga serie di commenti e critiche, di attaccare duramente la blogger diffamandola quale ragazza "ridicola, fascista e permalosa" oltre che affetta da "tipica sindrome da troppe ragnatele nella fica accumulate", il tutto pubblicato sull'account ufficiale Tweet e Instagram e Facebook dell'ufficio stampa convenuto (doc. 2); - il disprezzo per la recensione della blogger, evidente visto il tono usato dall'ufficio stampa che l'aveva



incaricata confidando in un parere positivo, è proseguito con ulteriori messaggi pubblicati sui canali social ufficiali al fine di screditare ulteriormente la blogger ritenendola persona di poca importanza a livello professionale definendo “il post fascista di una blogger hobbista di poco conto che non è nemmeno una giornalista professionista”, quando al contrario quest’ultima gestisce un dignitoso blog su WordPress.com e un Account Instagram di tutto rispetto con oltre 8 mila followers; - tra l’altro a seguito di tale increscioso episodio, venivano effettuate numerose verifiche sul sito ufficiale dell’ufficio stampa odierno convenuto, dalle quali insorgevano numerosi dubbi circa la compatibilità di quanto dichiarato in merito ai nominativi dei collaboratori menzionati e l’effettiva esistenza di un rapporto professionale tra “Il [redacted] e parte dei nomi (con foto annesse) indicati che risulterebbero non consapevoli dell’esistenza di un rapporto professionale con lo stesso, come da dichiarazioni allegare al presente ricorso cautelare. Infatti risultavano pubblicati quali collaboratori di detto Ufficio Stampa alcuni nominativi (a titolo esemplificativo Davide Rossi indicato quale promoter televisivo di lunga data... la cui foto pubblicata, in realtà, appartiene al Dott. Michele Antoniazzi che nella realtà, ignaro della pubblicazione della propria immagine sul sito ufficiale de “Il [redacted] è il “Senior Vice President di HR at Ferrari” (doc. 3)>> (così alle pagine 3 e 4 del ricorso).

6.

La domanda cautelare, formulata nei termini sopra riportati al par. 2, si fonda appunto sul timore dell’editore ricorrente, da un lato, di essere associato, o veder associati i libri da lui pubblicati, alla figura e alle modalità di espressione e alla posizione assunta pubblicamente sui c.d. social media dall’Ufficio stampa “Il [redacted] cui aveva dato l’incarico promozionale sopra descritto, e, dall’altro, di vedere il convenuto continuare l’attività di promozione dei titoli, come da contratto 15 aprile 2020: e ciò in relazione al discredito (possibile fonte di danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’immagine, oltre che della perdita di autori) che ne potrebbe derivarne all’editore, messo in cattiva luce agli occhi sia degli autori e delle autrici le cui opere egli pubblicava, sia del pubblico dei lettori e degli addetti ai lavori del settore editoriale interessato.

7.

Non è questa la sede per diffondersi in una analisi dei messaggi pubblicati il 4 luglio 2020 dal convenuto all’indirizzo della blogger Daisy.

E’ sufficiente rilevare, ai fini della decisione, che:

a) da un lato, quei messaggi hanno certamente e obiettivamente (non si tratta qui indagare le motivazioni soggettive dell’autore ma il significato delle parole utilizzate e diffuse su mezzi di comunicazione cui accede potenzialmente una massa notevole di soggetti) una portata offensiva e lesiva della dignità della destinataria oltre che del diritto di esprimere liberamente, e in forma conveniente, la propria opinione in un ambito aperto al vasto pubblico (tanto più che la blogger aveva recensito un libro, dettaglio questo non secondario nell’apprezzare la posizione e la richiesta di tutela dell’editore, che certo non vuole essere associato a chi ha reagito, con parole offensive e modi inaccettabili, ad una recensione negativa);

b) dall’altro, che già con la comunicazione del 6 luglio 2020 il ricorrente aveva diffidato il convenuto, fra l’altro, dal proseguire qualsiasi forma di promozione riguardante il titolo “Dispacci Italiani – Vol. 1 Toscana a cura di Davide Grittani” e che analoghe richieste aveva formulato con la comunicazione del 25 luglio 2020. Si richiama a tal proposito quanto esposto in ricorso: <<- con la predetta missiva [del 6 luglio 2020, n.d.r.i] la casa editrice

Edizioni, comunicava non solo di voler esercitare il proprio diritto al recesso immediato dall’accordo di incarico promozionale multiplo sottoscritto con la parte



convenuta, ma la diffidava altresì a rimuovere senza indugi dai propri canali ufficiali, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della stessa, ogni collegamento alle promozioni già effettuate relative alla Casa Editrice Edizioni” ed ai marchi editoriali di sua proprietà, con particolare riferimento alle pubblicazioni dal titolo “L’ultima punitrice di Maria Tronca” e “Siamo ancora qui di Danielle SeeWalker”, e a procedere alla cancellazione di qualsivoglia traccia di collaborazione tra stessa Casa Editrice e l’Ufficio Stampa “Il - si diffidava inoltre l’Ufficio Stampa “Il a non dare seguito a qualsivoglia forma di promozione relativa alla pubblicazione “Dispacci Italiani – Vol. 1 Toscana a cura di Davide Grittani”, originariamente prevista per il 22 giugno ma non ancora eseguita alla data del 06/07/2020, riservandosi ad ogni buon conto di tutelare i propri diritti in separata sede al fine di quantificare il pregiudizio occorso alla propria immagine, quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito oltreché ottenere la ripetizione di quanto già versato in - con ulteriore missiva del 25/07/2020 la casa editrice Edizioni”, per il tramite del sottoscritto difensore, sollecitava nuovamente l’ufficio stampa Il a rimuovere qualsiasi riferimento alla stessa ed a sospendere, a seguito della comunicazione dell’esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale in essere, tutte le attività di promozione delle pubblicazioni relative alla Casa Editrice Edizioni” ritenendo, a giusta ragione, di non volere vedere associate la propria immagine alle gravissime esternazioni rese pubblicamente a danno della “blogger Daisy”, e di non volere continuare ad avere rapporti lavorativi con figure poco professionali e trasparenti alla luce di quanto emerso in tema di collaborazioni professionali con falsi soggetti esterni; - tuttavia, in data successiva, e più precisamente in data 18.07.2020, l’Ufficio Stampa “Il ha pubblicato sulla propria pagina “Instagram” un post di promozione relativo alla pubblicazione “L’ultima punitrice” di Maria Tronca dito dalla Casa Editrice Edizioni” in spregio alla precedente diffida del 06.07.2020; - inoltre, sempre disattendendo la diffida del 06.07.2020, il nome della casa editrice Edizioni”, delle sue pubblicazioni e dei relativi autori è a tutt’oggi riportato nel “portfolio” pubblicazioni, case editrici ed autori del sito internet ufficiale dell’ufficio stampa oggi convenuto in giudizio, come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso; - tale condotta continua a ledere in maniera colpevole la reputazione professionale della casa editrice Edizioni”, del suo titolare sig nonché di tutti gli Autori e Autrici che pubblicano libri con la predetta casa editrice, che hanno espres samente richiesto di non voler avere più alcun rapporto promozionale con l’ufficio stampa Il come dimostrato dalle mail inviate alla casa editrice e che per completezza si allegano al presente ricorso cautelare; [...]>>.

A ciò si aggiunga che:

c) non è qui in discussione l’efficacia del recesso posto in essere dal ricorrente, quanto piuttosto la sua effettività, il risultato utile che l’editore intendeva ottenere e dunque la protezione della sua posizione e della sua sfera giuridica dopo la cessazione del rapporto contrattuale. In altri termini, intervenuto il (non contestato) recesso dell’editore, il convenuto deve comportarsi di conseguenza, e una non autorizzata prosecuzione, da parte sua, dell’attività di promozione delle opere editate da Edizioni” risulta contraria alla regola della correttezza.

8.

Poiché il contratto 15 aprile 2020 era stato effettivamente concluso tra le parti e il convenuto, nello svolgimento di quell’incarico, aveva in effetti svolto attività promozionale per due titoli editi dal ricorrente, non appaiono meritevoli di accoglimento, perché volte in sostanza a cancellare quanto storicamente accaduto e dunque non rispettose della verità storica dei fatti, e perché sproporzionate rispetto all’interesse da tutelare, le misure



consistenti nella rimozione dai canali promozionali del convenuto di ogni riferimento alla casa editrice o alla pregressa collaborazione tra il convenuto e l'editore ricorrente, sino alla cancellazione del nome del ricorrente dal portfolio clienti dell'Ufficio stampa "Il Tanto più che incombe su parte ricorrente un onere di autoresponsabilità implicante l'adozione di iniziative volte e presentare, pubblicamente, il dissociarsi dell'editore dall'operato del suo ex partner contrattuale, già incaricato dell'attività promozionale (e in tal senso parte ricorrente si è attivato, già col comunicato 7 luglio 2020, come da documentazione integrativa: <<La Casa Editrice Edizioni" e tutti i suoi marchi editoriali associati, tra cui Edizioni, in relazione al rapporto di collaborazione con l'Ufficio Stampa "Il a causa del comportamento inappropriato e offensivo da questi pubblicamente tenuto nei confronti della blogger Daisy, a cui la casa editrice rivolge tutto il suo sostegno, al fine di vedere tutelata la propria immagine nonché quella delle proprie Autrici e dei propri Autori, comunica di aver affidato mandato allo Studio Legale Falco in persona dell'Avv. Michele Falco per la rescissione di ogni rapporto professionale con l'Ufficio Stampa il

9.

Tali questioni sono state discusse in udienza ed in effetti parte ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni.

Nella memoria integrativa le conclusioni sono così formulate: <<si chiede all'On.le Giudicante di emettere ordinanza cautelare nei confronti dell'Ufficio Stampa Il con la quale viene disposto il divieto a divulgare e promuovere qualsivoglia pubblicazione o opera edita dalla Casa Editrice e dei marchi di sua proprietà in virtù della volontà unilaterale di recedere dal contratto esercitata dalla stessa ricorrente con la missiva del 06/07/2020 sulla scorta delle previsioni contrattuali intercorrenti tra le parti. In subordine, si chiede alla S.V. di emettere ogni provvedimento utile a tutelare l'immagine e la volontà della Casa Editrice dal comportamento di parte convenuta, ivi compresi i provvedimenti inibitori>>.

10.

Residua peraltro un interesse meritevole di tutela con riguardo alla condotta del convenuto successiva al recesso, ed in particolare a quella futura, considerato che nonostante le diffide inviate il 4 luglio e il 25 luglio 2020 dall'editore, l'Ufficio Stampa "Il pur essendo ormai intervenuto (e non contestato) il recesso dell'editore (fondato sull'art. 12 del contratto, nel quale peraltro è previsto un termine di preavviso di trenta giorni: ma neppure è stata sollevata contestazione dal convenuto sotto questo ultimo profilo, dunque non è stato contestato il recesso immediato), ha continuato a pubblicizzare sui suoi canali opere edite dal ricorrente: il 18 luglio 2020, sulla propria pagina "Instagram", un post di promozione relativo a "L'ultima punitrice" di Maria Tronca; il 19 settembre 2020, sulla rivista Blow Up, numero cartaceo di settembre 2020, le recensioni sul libro "L'ultima Punitrice" di Maria Tronca (ma si tratta di pubblicazione reperibile sul web e dunque tuttora accessibile dal pubblico); il 2 ottobre 2020, la promozione, in forma di recensione, sulla rivista "Art a Part" del libro di Fabio Zuffanti intitolato "Amori elusivi", rinnovata sulla pagina Instagram in data 3 ottobre 2020 (v. la documentazione prodotta con la memoria integrativa).

A ciò si aggiunga che il convenuto non ha dato alcuna risposta alle due predette comunicazioni né ha preso contatto col ricorrente dopo la notifica di ricorso e decreto, nonostante il decreto invitasse esplicitamente il convenuto a farlo ai fini di una definizione amichevole della controversia (come scritto nel decreto: <<- ad ogni modo è auspicabile una soluzione amichevole: è dunque opportuno che parte convenuta, tramite il proprio difensore,



prenda contatto con parte ricorrente per un possibile accordo; [...]invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza; [...]>>).

11.

Tenuto conto dunque della condotta tenuta dal convenuto alcuni mesi prima della notifica di ricorso e decreto e del silenzio da esso serbato dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento cautelare, e dunque dell'indifferenza del convenuto rispetto alle esigenze manifestate dal ricorrente, non può dirsi venuto meno il pericolo di una reiterazione di quelle azioni poste in essere dall'Ufficio Stampa "Il [redacted] nonostante le diffide di cui alle due comunicazioni di luglio 2020.

12.

Su tale premessa, il ricorso può essere accolto sotto il limitato aspetto dell'inibitoria di nuove condotte ormai non giustificate dopo la cessazione del contratto e che possono produrre un danno al ricorrente, avuto riguardo al pericolo di danno per lesione dell'immagine di parte ricorrente e di perdita di autori e lettori e dunque alle possibili ripercussioni sul piano economico, non agevolmente suscettibili di riparazione in via successiva.

13.

Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso presentato da [redacted] Edizioni" di [redacted] contro Ufficio Stampa "Il [redacted] di [redacted]

- inibisce al convenuto di divulgare e promuovere qualsivoglia pubblicazione o opera edita da [redacted] Edizioni o dei marchi di proprietà di parte ricorrente, essendo ormai cessato, per recesso di [redacted] Edizioni" di [redacted] il contratto 15 aprile 2020 sottoscritto dalle parti;

- rigetta le altre istanze cautelari;
- spese compensate.

Si comunichi.

Bologna, 11 marzo 2021

Il giudice
Antonio Costanzo

